

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 26 NOVEMBRE 1952

(139ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Concessione di un contributo annuo a favore del comune di Recoaro-Terme » (N. 2601) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1459
TAFURI, relatore . . . . .	1457, 1459
NOBILI . . . . .	1458
VALMARANA . . . . .	1459

« Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione » (N. 2615) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VALMARANA, relatore . . . . .	1459
-------------------------------	------

« Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sulla inserzione, nei contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, della clausola per revisione delle indennità » (N. 2629) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, relatore . . . . .	1460, 1461
NOBILI . . . . .	1461

La riunione ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Bertone, Bosco, Braccesi, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Lodato, Marconcini, Mott, Nobili, Pietra, Reale Vito, Ruggeri, Salvagiani, Tafuri, Tomè, Valmarana, Varaldo e Ziino.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo annuo a favore del comune di Recoaro-Terme » (N. 2601) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore del comune di Recoaro-Terme ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, relatore. Onorevoli colleghi, lo scorso anno la nostra Commissione approvò un disegno di legge, di cui io stesso fui relatore, con il quale si concedeva al comune di Salsomaggiore un contributo da destinarsi al miglioramento dell'attrezzatura turistica ed ospitaliera della città. Di queste particolari entrate il Comune doveva rendere conto separatamente perchè dovevano essere impiegate esclusivamente per le opere indicate e non devolute ad altre spese.

Col presente disegno di legge si chiede di provvedere in modo analogo per il comune di Recoaro che possiede i noti stabilimenti di acque termali. Con questo disegno di legge si approva appunto la convenzione per l'assegnazione a favore del comune di Recoaro-Terme di un contributo annuo. Per la migliore informa-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

139ª RIUNIONE (26 novembre 1952)

zione di ognuno leggo la narrativa della convenzione. Essa dice:

« Si premette:

che con convenzione in data 28 giugno 1931, approvata con legge 6 giugno 1932, numero 1028, venne concesso alla Società "Stabilimenti demaniali di Recoaro" l'esercizio dell'Azienda patrimoniale dello Stato "Fonti demaniali di Recoaro" fino al 31 dicembre 1961;

che, a norma dell'articolo 4 della citata convenzione, l'utile netto dell'esercizio aziendale spetta, attualmente, per il 60 per cento al Demanio dello Stato e per il 40 per cento alla Società concessionaria;

che il comune di Recoaro-Terme ha più volte prospettato la necessità di ottenere l'assegnazione di un contributo, a carattere continuativo, da parte dell'Azienda termale, quale concorso alla rilevante spesa che esso deve sostenere per l'esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonchè di quelle intese a ripristinare e sviluppare la sua attrezzatura urbanistica e turistica, rimasta gravemente danneggiata a causa degli eventi bellici, che richiedono l'impiego di somme eccedenti le modeste risorse del bilancio annuale;

che, per tali ragioni e nell'interesse stesso dell'Azienda termale, il Demanio dello Stato e la Società concessionaria sono venuti nella determinazione di aderire — in via del tutto eccezionale — alla richiesta del Comune assegnandogli, limitatamente alla durata di otto anni, un contributo annuo, a condizione che esso venga destinato alla realizzazione di tutte quelle provvidenze che rispondono alle effettive necessità di sviluppo e di valorizzazione della stazione di cura;

che occorre tradurre in atto formale le intese all'uopo intercorse.

« Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto appresso:

« Art. 1. — La narrativa che precede forma parte integrante della presente convenzione.

« Art. 2. — Il Demanio dello Stato e la Società "Stabilimenti demaniali di Recoaro" assegnano al comune di Recoaro-Terme un con-

tributo annuo per la durata di otto anni, a decorrere dall'esercizio 1950, nella misura di lire 50.000.000 per l'anno 1950 e di lire 10.000.000 per i successivi sette anni.

« Art. 3. — L'onere relativo al contributo di cui al precedente articolo graverà sull'esercizio aziendale.

« Art. 4. — L'assegnazione del detto contributo è subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto per la esecuzione di opere igieniche-sanitarie e stradali, nonchè di quelle intese a migliorare e sviluppare l'attrezzatura, anche nel campo turistico, della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere più confortevole la stazione medesima.

« Art. 5. — Il versamento del contributo sarà effettuato al Comune, a cura della Società concessionaria dell'Azienda, in unica soluzione, entro il giorno 31 maggio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi aziendali.

« A tale scopo il Comune, negli anni successivi alla prima riscossione, dovrà inviare non oltre il 31 marzo, al Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, ed al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, una relazione controfirmata dal Prefetto, comprovante l'impiego, a norma dell'articolo 4, delle somme introitate nell'anno precedente per il titolo suaccennato, al fine di ottenere, semprechè l'impiego stesso sia riconosciuto regolare da parte delle due Amministrazioni interessate, il pagamento del contributo dell'anno successivo.

« Art. 6. — La validità della presente convenzione è subordinata alla prescritta approvazione ».

NOBILI. Non penso di oppormi a questo provvedimento, tanto più che ho inteso che esso fa seguito ad altri provvedimenti del genere; ma desidererei che la questione fosse esaminata anche in rapporto al concorso e agli obblighi dell'Azienda di soggiorno nei riguardi di questi provvedimenti dei quali si fa carico

il Comune per rendere più piacevole e confortevole la permanenza degli ospiti che si recano per cura nella stazione climatica della quale si tratta. La legge che riguarda queste Aziende di soggiorno mi pare giunga fino a imporre obblighi di miglioramento locale, stradale e di conforto. Bisognerebbe quindi rendersi conto se l'Azienda di soggiorno locale funziona o non funziona, se adempie o non adempie ai suoi obblighi, perchè, in caso positivo, il Comune dovrebbe solo concorrere nelle spese e non porre a totale carico.

VALMARANA. Onorevoli colleghi, io conosco bene la situazione di Recoaro perchè si trova nella mia provincia e perchè mi ci reco sovente. Posso assicurarvi che purtroppo, data la miseria della zona, anche l'Azienda di soggiorno ha pochi mezzi, tanto più che vive sul provento delle tasse di soggiorno che non sono state neanche rivalutate. Invito perciò la Commissione all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidererei sapere come si fa a dare questo contributo a decorrere dall'esercizio 1950 quando questo è già chiuso e la convenzione porta la data del 25 gennaio 1952. Ora, si capisce che un'azienda che doveva chiudere il suo bilancio al 31 dicembre 1950 possa averlo chiuso nel 1951, ma che si stipuli nel 1952 una convenzione per cui gli utili di un'esercizio che deve essere stato chiuso indiscutibilmente possono essere destinati in modo diverso da quello stabilito nel bilancio di chiusura, non mi sembra esatto.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono iscritti nel bilancio dell'Azienda concessionaria che li ha accantonati.

TAFURI, *relatore*. Il bilancio dell'esercizio 1950 è stato chiuso nel 1951 ed il versamento degli utili nel Tesoro dello Stato avviene nel 1952. Quindi questo accantonamento non ha ancora la contropartita di versamento al Tesoro.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni passiamo alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la convenzione 25 gennaio 1952, n. 296 di repertorio, stipulata, in forma pubblica amministrativa, tra il

Demanio dello Stato, la Società concessionaria degli Stabilimenti demaniali di Recoaro ed il comune di Recoaro-Terme, in virtù della quale viene assegnato al comune stesso, per la durata di anni otto, un contributo annuo a carico dell'esercizio aziendale.

(È approvato).

#### Art. 2.

La convenzione di cui all'articolo precedente sarà registrata a tassa fissa.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione** » (N. 2615) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. Come i colleghi ricorderanno con legge 5 settembre 1947, n. 1173, concernente modificazioni all'imposta di negoziazione, agli articoli 7 e 9 si stabilì fra l'altro:

1) la modifica della composizione delle Commissioni degli agenti di cambio per la valutazione dei titoli non quotati in borsa e per quelli che, pure essendo quotati in borsa, non avevano riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso. Le previste Commissioni avrebbero dovuto essere composte dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato direttivo degli agenti di cambio ed inoltre da sei membri effettivi scelti per metà tra funzionari dell'Amministrazione finanziaria in servizio o a riposo e per l'altra metà da agenti di cambio facenti parte dello stesso Comitato degli agenti di cam-

bio o, in mancanza, tra funzionari direttivi dei locali istituti ed aziende di credito designate dal predetto Comitato;

2) l'istituzione di un Collegio peritale centrale con sede in Roma per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli da parte delle suddette Commissioni.

All'attuazione di tali norme si sono opposte ragioni di varia natura per cui si è resa necessaria una prima sospensione nel 1948 con legge 10 dicembre 1948, n. 1469 e una seconda nel 1951 con legge 22 dicembre 1951, n. 1372.

Poichè il 31 dicembre prossimo verranno a scadere tali proroghe e poichè nel frattempo sono sopravvenute altre ragioni per rinviare l'applicazione delle norme della legge 5 settembre 1947, n. 1173, sembra logico concedere la richiesta ulteriore sospensione.

Tale sospensione si impone per due ordini di motivi, e cioè:

1) perchè la necessità di rivedere a fondo le norme che disciplinano l'imposta di negoziazione, richiede laboriosi studi per i quali non è facile prevedere il tempo corrente;

2) perchè la riforma del contenzioso tributario, già allo studio, ma che non potrà andare in vigore, come si ritiene, entro il periodo previsto dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, rende inopportuno fissare un limite di tempo, entro il quale dovrebbero essere creati nuovi organi per la decisione delle controversie in materia di imposte di negoziazione, organi la cui configurazione potrebbe essere non conforme ai principi cui verrà ad attenersi la nuova legge sul contenzioso tributario.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni passiamo alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno pre-

cedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, già sospesa fino al 1° gennaio 1953 con l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1372, è ulteriormente sospesa fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1954.

Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi dell'imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1953 e seguenti.

(È approvato).

#### Art. 2.

Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtù di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sulla inserzione, nei contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, della clausola per revisione delle indennità** » (N. 2629) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sulla inserzione, nei contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

139ª RIUNIONE (26 novembre 1952)

monopolio, della clausola per revisione delle indennità ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

*Articolo unico.*

Gli articoli 1 e 4 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 1.* — « Per i contratti di appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, stipulati in seguito ad aggiudicazione ad asta pubblica ovvero mediante trattativa privata, è accordato all'Amministrazione dei monopoli ed all'appaltatore il diritto di chiedere, durante il quinquennio contrattuale, rispettivamente la diminuzione o l'aumento delle indennità stabilite nel contratto, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni già in vigore, quando la media dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso di un semestre sia diminuita o aumentata di oltre il 10 per cento, in confronto a quella del mese in cui fu proclamata l'aggiudicazione o stipulato il contratto, ovvero a quella del semestre che determinò eventualmente il diritto alla precedente revisione ».

*Art. 4.* — « Nei casi di revisione, le nuove indennità di gestione saranno fissate, con giudizio insindacabile che vincola senz'altro le parti interessate, e con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda, da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta da un consigliere della Corte dei conti, in qualità di presidente; da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°; da un rappresentante dei magazzinieri di vendita dei generi di monopolio e da altro funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, con le funzioni di segretario e senza diritto al voto.

« Il rappresentante dei magazzinieri viene designato dall'Associazione di categoria, alla quale sia iscritto il maggior numero dei gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio ».

TAFURI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge fondamentale che regola la materia pre-

vedeva la revisione dei contratti di appalto quando l'indice dei prezzi all'ingrosso fosse aumentato del 20 per cento e solamente per quelli dati ad asta pubblica. Praticamente, con la guerra, tutto questo si trasformò, e, invece di questa revisione, dati i cambiamenti continui di prezzo, si ebbe prima il rimborso integrale delle spese e poi il rimborso integrale più un'indennità forfettaria.

Adesso, ritornandosi alla normalità, è necessario portare dei ritocchi alla legge, e, anzitutto, ammettere a questa revisione non solo i contratti concessi ad asta pubblica, ma anche quelli dati a trattativa privata. Tenendo conto dell'andamento dei prezzi si ritiene che invece del 20 per cento di aumento sia sufficiente il 10 per cento per richiedere la revisione. Si tratta, insomma, di una specie di scala mobile applicata a questi contratti di appalto. Questo per quanto riguarda l'articolo 1. La modifica contenuta nell'articolo 4 riguarda invece la composizione della Commissione che deve decidere sulle revisioni. La legge del 1928, essendo una legge fascista, naturalmente chiedeva la presenza del rappresentante della organizzazione corporativa. Con il disegno di legge in esame si richiede il rappresentante dei magazzinieri designato dall'Associazione di categoria, alla quale sia iscritto il maggior numero dei gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio ».

NOBILI. La licitazione privata in sostituzione dell'asta pubblica nei casi di rinnovamento della convenzione è prevista dalla legge?

TAFURI, *relatore*. Sì, onorevole Nobili, è prevista dagli articoli 48, 49 e 50 dell'ordinamento.

Invece di una vera e propria riconferma si ricorre alla licitazione in modo che lo Stato in pratica riconferma, ma stabilisce le nuove condizioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo unico di cui ho dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.